



Schema di convenzione di delega tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA per la gestione e la selezione delle domande di aiuto degli interventi del Complemento regionale dello sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR - Articolo 2 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31.

TRA

La Regione del Veneto (di seguito "Regione"), codice fiscale 80007580279, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, rappresentata da _____, nato a ... il ..., domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente e che interviene in qualità di Direttore pro-tempore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione e quale responsabile dell'Autorità di Gestione regionale del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 cofinanziato dal FEASR

E

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (di seguito "AVEPA"), codice fiscale 90098670277, con sede legale in Via Niccolò Tommaseo 67/C - 35131 Padova (PD), rappresentata da _____, nato a ... il ..., domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Direttore pro-tempore della medesima, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della L.R. n. 31/2001 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- l'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, prevede che possa essere affidata all'AVEPA, tramite convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici nazionali della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 si applica al sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi



26c22800



- specificati nel piano strategico nazionale della PAC elaborato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 stabilisce le regole sul finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune (PAC), e in particolare:
 - a) sul finanziamento delle spese connesse alla PAC;
 - b) sui sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
 - c) sulle procedure di liquidazione e di conformità;
 - il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, con particolare riferimento allo sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader);
 - per il periodo di programmazione 2021-2027 e il relativo Quadro finanziario pluriennale di riferimento, la Politica di Sviluppo Rurale viene disgiunta dalle Politiche di Coesione economica, sociale e territoriale per essere aggregata agli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC) in un unico Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (“PSN PAC”), elaborato da ciascuno Stato membro dell’Unione europea (UE) e approvato dalla Commissione europea;
 - i tipi di intervento per lo sviluppo rurale sono programmati nel PSN PAC attraverso la configurazione di interventi nazionali con “specifiche regionali”;
 - in coerenza con il dettato costituzionale, il PSN PAC stabilisce che siano le Regioni a programmare e a gestire gli interventi di sviluppo rurale - con l’unica eccezione degli interventi relativi alla gestione del rischio, che sono a programmazione e gestione nazionale - prevedendo la predisposizione di “Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027” (“CSR”);
 - l’Autorità di Gestione nazionale è l’organismo responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA o cofinanziati attraverso il Fondo FEASR;
 - le Autorità di Gestione regionali sono gli organismi responsabili dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per i predetti interventi, le Autorità di Gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l’Autorità di Gestione nazionale le funzioni richieste dall’articolo 123 comma 2 del regolamento (UE) 2021/2115;
 - il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per l’Italia (PSN PAC) è stato approvato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;
 - il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto è stato approvato con DGR n. ____ del ____;



26c22800



- la Regione del Veneto ha previsto la distinzione tra il ruolo di programmazione e controllo e quello di gestione dei procedimenti amministrativi, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione nella gestione amministrativa;
- alla luce della positiva esperienza maturata durante i periodi di Programmazione dello sviluppo rurale precedenti, al fine di garantire una efficiente gestione ed attuazione in Veneto del CSR 2023-2027, la Regione ritiene di affidare le fasi a valle della programmazione all'AVEPA che provvede, secondo gli indirizzi e il coordinamento della Regione, alla gestione e alla selezione delle domande di aiuto presentate a valere sul CSR, comprese quelle relative alla gestione dello sviluppo locale (Leader) sostenuto dal FEASR;
- la Giunta regionale con deliberazione n. ____ del ____, ha approvato lo schema di Convenzione.

Tutto quanto sopra premesso, le parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Condizioni generali

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di delega.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione ed AVEPA in merito alla gestione, da parte di AVEPA, delle seguenti funzioni per gli interventi finanziati con il FEASR e disciplinati dalle disposizioni contenute nel CSR, compresi quelli relativi all'attuazione del Leader e, per quanto pertinenti, all'assistenza tecnica:

- l'assistenza alla presentazione delle domande di aiuto;
- la selezione delle operazioni;
- l'informazione ai beneficiari e agli altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni circa:
 - gli obblighi connessi alla concessione degli aiuti, compreso l'utilizzo di un sistema contabile o un codice contabile distinti per tutte le transazioni relative alle operazioni;
 - l'impegno alla comunicazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione;
 - la trasmissione dei dati necessari alla formazione degli indicatori di prodotto e di risultato;
 - la prevenzione, il rilevamento e la correzione delle irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
- la concessione degli aiuti.



26c22800



Articolo 3 - Attività in capo alla Regione

Alla Regione competono le seguenti attività:

- le funzioni richieste dall'articolo 123 comma 2 del regolamento (UE) 2021/2115 non delegate ad AVEPA;
- la predisposizione, l'approvazione e la pubblicazione dei Bandi per la concessione dei contributi FEASR per le attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
- la predisposizione, l'approvazione e la pubblicazione dei provvedimenti attuativi di competenza;
- la selezione delle attività di assistenza tecnica, mediante la predisposizione di Piani operativi e la loro approvazione;
- il trasferimento ad AVEPA delle risorse finanziarie a copertura del cofinanziamento regionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 della presente Convenzione;
- la vigilanza sulla corretta esecuzione da parte di AVEPA delle attività delegate, secondo quanto stabilito all'articolo 11;
- il supporto informativo a chiarimento delle disposizioni attuative e degli aspetti operativi al fine di svolgere nel modo più efficace ed efficiente l'attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 4 - Attività in capo ad AVEPA

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività sui bandi regionali del CSR 2023-2027 e sui bandi dei GAL (Leader) relativi alle singole strategie di sviluppo locale (SSL):

- protocollare e ricevere le domande di aiuto presentate dai richiedenti, unitamente agli allegati previsti dal bando relativo allo specifico intervento di sviluppo rurale;
- comunicare l'avvio del procedimento ai richiedenti, dopo la conclusione della fase di presentazione delle domande;
- effettuare l'istruttoria di ricevibilità delle domande di aiuto e l'istruttoria di ammissibilità dei richiedenti e degli interventi, ai sensi di quanto disposto dai Bandi;
- determinare, per ciascuna domanda ricevibile, l'importo dell'aiuto ammissibile e finanziabile;
- determinare, in base ai controlli svolti, l'ammissibilità ovvero la non ammissibilità delle domande di aiuto;
- determinare, in base ai controlli svolti, l'approvazione delle graduatorie di finanziabilità, secondo i criteri e nel limite finanziario fissati dal bando, e la concessione degli aiuti;
- provvedere alla comunicazione di finanziabilità ai beneficiari, comprensiva delle indicazioni utili per la realizzazione dell'operazione, per la rendicontazione e per gli obblighi di pubblicità;
- provvedere alla comunicazione di ammissibilità senza finanziabilità (per esaurimento delle risorse disponibili), ovvero di non ammissibilità, per i soggetti non destinatari della precedente comunicazione;



- provvedere alla verifica, registrazione ed all'aggiornamento delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nei Registri nazionali sugli aiuti di Stato pertinenti (SIAN, RNA);
- predisporre ed approvare le disposizioni, ai fini dell'attuazione degli interventi del CSR 2023-2027 (compresi i trascinamenti dalla programmazione 2014-2022), per la presentazione delle domande di aiuto nonché le procedure che AVEPA utilizza durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate;
- In ambito Leader, attivare per ogni strategia di sviluppo locale (SSL) una Commissione tecnica GAL-AVEPA con il compito di:
 - a) esaminare la conformità delle proposte di bando rispetto alle SSL ed alla normativa di riferimento;
 - b) supervisionare lo svolgimento delle procedure di selezione (bando);
 - c) verificare e supportare l'istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto;
 - d) verificare e validare le proposte dell'istruttoria per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di selezione, fissando anche l'importo del sostegno;
 - e) predisporre la graduatoria delle domande ammissibili, individuando quelle finanziabili, al fine di permettere ad AVEPA la relativa approvazione.

2. Nell'effettuazione delle attività di cui al precedente comma 1, AVEPA applica le disposizioni attuative definite dalla Regione, nonché quelle comunitarie, nazionali e regionali, per quanto compatibile.

Articolo 5 - Modalità di esecuzione delle attività oggetto di delega e impegni reciproci

1. L'attività è svolta con diligenza, in modo imparziale e leale.
2. Per l'esecuzione delle attività descritte, AVEPA si avvarrà del proprio personale.
3. AVEPA si impegna, altresì, a:
 - partecipare ai momenti di coordinamento e di verifica, ivi incluse le riunioni del Comitato di monitoraggio del CSR 2023-2027;
 - fornire, su richiesta dell'Autorità di Gestione, le informazioni necessarie al monitoraggio del programma;
 - rendere disponibili ai beneficiari tutte le informazioni utili alla realizzazione delle operazioni finanziate;
 - informare tempestivamente l'Autorità di Gestione in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sul sistema di gestione e controllo del FEASR 2023-2027;
 - assicurare un'adeguata separazione delle funzioni nella gestione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento;



- fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Gestione nonché, in collaborazione con l'Autorità di Gestione stessa, a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai Regolamenti (UE) e/o dal PSN PAC per il periodo 2023-2027;
- garantire la creazione e l'aggiornamento di un'area informativa dedicata sul sito istituzionale.

Articolo 6 – Sistemi informativi

1. Per le attività di cui all'articolo 4, Avepa si avvale del software gestionale messo a disposizione dalla Regione, installato e operante all'interno del data center dell'Agenzia e integrato con le applicazioni/componenti del sistema informativo di quest'ultima necessarie per il perfezionamento delle diverse fasi procedurali (a titolo esemplificativo: protocollo, fascicolo, contabilità, gestione amministrativa e documentale).
2. I contratti di appalto per lo sviluppo e la manutenzione del software gestionale CSR sono gestiti dalla Regione e finanziati mediante il ricorso alle risorse di assistenza tecnica. Avepa collabora nell'analisi funzionale e nell'esecuzione dei test del sistema informativo, oltre a configurare i moduli informatici specifici per la gestione dei singoli bandi.
3. Avepa inoltre assicura il corretto funzionamento del data center, l'erogazione di adeguati livelli di servizio all'utenza, l'alimentazione del data warehouse regionale e la gestione del sistema di ticketing per tracciare tutte le segnalazioni (malfunzionamenti ed evolutive) e le richieste di servizio (rilasci e installazioni).

Articolo 7 - Trasferimento delle risorse finanziarie

1. La Regione provvede a trasferire ad AVEPA le risorse finanziarie a copertura del cofinanziamento regionale nell'entità stabilita dal CSR 2023-2027 e secondo gli stanziamenti annuali del bilancio regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 31/2001 la copertura dei costi delle attività delegate con la presente convenzione è assicurata dai trasferimenti annuali per il funzionamento dell'Agenzia stabiliti dal bilancio regionale.
3. AVEPA può gestire direttamente parte delle risorse di Assistenza Tecnica per la realizzazione di interventi rientranti in tale intervento, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti Comunitari, dal CSR e dalle pertinenti disposizioni attuative.

Articolo 8 - Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino alla chiusura della Programmazione PAC 2023-2027 da parte della Commissione europea.

Oltre tale termine di durata della Convenzione è prevista la conservazione presso AVEPA, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, di tutta la documentazione amministrativa riferita alle domande gestite nell'ambito del FEASR 2023-2027.



Articolo 9 - Divieto di cessione della delega

È fatto salvo il divieto di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione di delega, a pena di nullità della cessione medesima.

Articolo 10 - Responsabilità e obblighi

AVEPA si impegna a:

- svolgere le attività affidate dalla presente Convenzione nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile, tenendo conto dei vincoli temporali secondo le disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi;
- comunicare tempestivamente alle autorità competenti i casi di cui abbia notizia di fattispecie causative di danno erariale;
- garantire che sia sempre assicurata l'insussistenza di conflitti d'interesse tra i potenziali beneficiari e il personale che opera nelle proprie strutture incaricate dello svolgimento delle attività affidate;
- assicurare ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione relativa alla presente Convenzione al competente personale della Regione ed ai soggetti dalla stessa autorizzati;
- custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati secondo le modalità e nei termini previsti dalla DGR n. 778 del 8 giugno 2018 "Sistema documentale digitale e trasparenza amministrativa: linee guida per la classificazione, fascicolazione informatica e conservazione dei documenti";
- riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati.

Articolo 11 - Attività di vigilanza

1. L'Autorità di Gestione del fondo FEASR monitora e verifica, anche tramite riscontri documentali e controlli in loco, la corretta attuazione da parte di AVEPA delle attività delegate di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 12 – Riservatezza

1. AVEPA è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. A tal fine, AVEPA si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti ogni cautela necessaria e utile a tutelare la riservatezza di tali informazioni, documenti e atti amministrativi.



2. AVEPA si impegna a non diffondere, comunicare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati inerenti le domande oggetto della presente convenzione, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione del CSR 2023-2027.

Articolo 13 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. AVEPA, nella persona del rappresentante legale, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), è designata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui alla presente Convenzione mentre la titolarità fa capo alla Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla DGR n. 596 del 8 maggio 2018.

2. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

3. Il Responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (personale autorizzate al trattamento).

Articolo 14 - Inadempimento e risoluzione

1. In caso di gravi inadempienze di AVEPA o per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività delegate mediante risoluzione immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che AVEPA nulla possa vantare.

2. È compito della Regione definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

3. Le cause di forza maggiore solleveranno l'AVEPA da qualsiasi responsabilità, purché l'Agenzia ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.

4. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di AVEPA nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente Convenzione, ovvero che ne impediscano la conclusione.

Articolo 15 - Contenzioso di AVEPA con i beneficiari del CSR 2023-2027

Ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e della relativa Convenzione vigente, l'Avvocatura regionale patrocinia e difende AVEPA nell'eventuale contenzioso che dovesse insorgere con i beneficiari dei finanziamenti del CSR 2023-2027.



Articolo 16 - Arbitrato

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno da AVEPA, uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del c.p.c.
2. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del c.p.c.

Articolo 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia, non risolta in sede di arbitrato, che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Articolo 18 - Spese di bollo e di registrazione

1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti la stipula della presente Convenzione sono a carico di AVEPA.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 19 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione:
Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE);
PEC: adgfeasr@pec.regione.veneto.it;
- per AVEPA:
Via Tommaseo 67/C - 35021 Padova (PD);
PEC: protocollo@cert.avepa.it

Articolo 20 – Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. La presente Convenzione è composta da n. 10 pagine e da n. 21 articoli.
3. La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



Art. 21 - Approvazione specifica

Si approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui al precedente art. 14.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Regione del Veneto

Agenzia Veneta per i pagamenti

